

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A02295 del 02/12/2024

Proposta n. 2309 del 22/11/2024

**Oggetto:**

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Marcello Etrusco, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), Frazione Bacugno - Fg. 15 Particella 245 sub 3, 5 - ID 6977

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

**Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Marcello Etrusco, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), Frazione Bacugno - Fg. 15 Particella 245 sub 3, 5 – ID 6977**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la *"Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili"*;
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi"*;
- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii. il Commissario Straordinario ha disposto nome in materia di attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, *"Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata"*, all'articolo 70, comma 2, è stato stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo"*;
- con l'art. 38, comma 1, del T.U.R.P. è stato stabilito che *"Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge"*;
- con art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, *"Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata"*, è stata disposta la proroga al 31

maggio 2023 del termine per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;

- con l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 *"Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi"*, è stato disposto che *"per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023"*;
- all'art. 4 dell'Ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024, *"Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023"*, è stato stabilito che *"Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) e comma 2, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024"*;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

in data 02/10/2020, con prot. MUDE n. 1205705700000111422020, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii, per conto del Sig. Marcello Etrusco, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), Frazione Bacugno - Fg. 15 Particella 245 sub 3, 5 – ID 6977;

DATO ATTO CHE:

con note prot. nn. 900644 del 21/10/2020 e 912520 del 17/08/2023, alle quali si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;

DATO ATTO, ALTRESI, CHE:

con nota prot. n. 22781 del 08/01/2024, alla quale si rimanda per il dettaglio e stante il perdurare delle criticità evidenziate nelle comunicazioni di cui ai punti che precedono e non sanate dalle successive integrazioni documentali all'istanza, riportate nell'allegato esito istruttorio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dettagliando le carenze documentali rilevanti ai fini dell'istruttoria sulla richiesta di contributo alla ricostruzione, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento dello stesso per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO, altresì, che

con prot. nr. 38668 del 11/01/2024 e prot. nr. 555116 del 24/04/2024 il professionista incaricato ha trasmesso, ai sensi dell'art.7, co. 5 del T.U.R.P., una perizia asseverata contenente 3 schede AeDES che, per le unità strutturali 2 (Foglio 15 Particella 245 Sub 7) e 3 (Foglio 15 Particella 245 Sub 5), riportano un cambio di esito di agibilità da "B-temporaneamente inagibile" ad "A-agibile", senza fornire un'adeguata documentazione fotografica delle tavole riguardanti il rilievo materico ed un quadro fessurativo atti a dimostrare l'agibilità delle unità strutturali di riferimento;

VERIFICATO CHE:

le integrazioni documentali sopra riportate non sanano le carenze documentali dettagliate nelle corrispondenze di cui ai capoversi che precedono;

il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è, dunque, infruttuosamente decorso in assenza del deposito delle osservazioni sufficienti a superare le carenze documentali di cui alle corrispondenze sopra riportate;

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e in conseguenza di quanto dettagliato nell'allegato esito istruttorio;

- il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Marcello Etrusco, in qualità di rappresentante di condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), Frazione Bacugno - Fg. 15 Particella 245 sub 3, 5 – ID 6977.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

F.to Stefano Fermante



## ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata  DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)  
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

### RIPARAZIONE DANNI LIEVI

#### Dati generali

Provincia	<b>Rieti</b>
Comune	<b>Posta</b>
Località, Frazione, indirizzo	<b>Via Picciame 32</b>
Richiedente	<b>Sig. Marcello Etrusco</b>
Professionista	<b>Arch. Ettore Fabiani</b>
Dati Catastali	<b>Fg. 15 Particella 245 sub 3, 5</b>

#### Dati identificativi dell'istanza

##### GE.DI.SI.

ID fascicolo: **1205705700000111422020**

ID ultima RCR: **1205705700002922762023** del **14/09/2023**

##### USR

ID Istanza: **6977**

Protocollo: **844474** del **02/10/2020**

Istruttore: **Andrea Fanti**

**Richiesta anticipo Spese Tecniche<sup>1</sup>** (O.C. 94/2020) sì  no

**Controllo<sup>2</sup>** (art. 10 e 12 O.C. 100/2020) preliminare  preventivo

**Bonus fiscali** sì  no

<b>Tipologia dell'intervento:</b>	Riparazione con rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input type="checkbox"/>

<b>Destinazione e tipologia immobile:</b>	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo	<input type="checkbox"/>

<b>Natura giuridica del richiedente:</b>	Singolo proprietario	<input type="checkbox"/>
	Rappresentante di comunione	<input type="checkbox"/>
	Rappresentante di condominio di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Amministratore di condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Presidente di consorzio	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Art. 122 del T.U.R.

<sup>2</sup> Artt. 70 e 76 del T.U.R.



**Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Marcello Etrusco relativa al fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), distinto in Catasto al foglio 15, mappale 245 sub 3, 5- ID 6977.**

CONSIDERATO CHE:

- Con Prot. in entrata nr. 844474 del 02/10/2020 è pervenuto dal tecnico incaricato la richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale;
- Con Prot. in uscita nr. 900644 del 21/10/2020 questo Ufficio ha inviato un preavviso di archiviazione dell'istanza per improcedibilità;
- Con Prot. in entrata nr. 709126 del 19/07/2022 e Prot. Nr. 1233872 del 05/12/2022 il tecnico incaricato ha integrato l'istanza tramettendo ulteriore documentazione alla richiesta di contributo;
- Con Prot. in uscita nr. 912520 del 17/08/2023 questo Ufficio ha inviato una richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 6 dell'O.C.S.R. del 3 agosto 2018, n. 62;
- Con Prot. in entrata nr. 1011684 del 15/09/2023 il tecnico incaricato ha integrato l'istanza tramettendo ulteriore documentazione alla richiesta di contributo;
- Le sopra riportate integrazioni risultano incomplete della documentazione minima richiesta con nota prot. nr. 912520 del 17/08/2023;
- con nota Prot. 1230457 del 30/10/2023, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonchè concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Posta con nota Prot. 6437 del 06/10/2022 acquisita da questo Ufficio con Prot. 972647 del 06/10/2022 ha comunicato la non sussistenza di condizioni ostative all'intervento;
- che con Prot. nr. 38668 del 11/01/2024 e Prot. nr 555116 del 24/04/2024 il tecnico ha trasmesso, ai sensi dell'art.7 co 5 del T.U.R.P., una perizia asseverata contenente 3 schede AeDES, che per le unità strutturali 2 (Foglio 15 Particella 245 Sub 7) e 3 ( Foglio 15 Particella 245 Sub 5) riportano un cambio di esito di agibilità da "B-temporaneamente inagibile" ad "A-agibile", senza fornire un'adeguata documentazione fotografica, delle tavole riguardanti il rilievo materico e quadro fessurativo atte a dimostrare l'agibilità delle unità strutturali.

-  
-  
-  
-  
-

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 20/11/2024

L'istruttore  
Andrea Fanti

Copia